

Articoli/Articles

I PREPARATI ANATOMICI NEI MUSEI
UNA PARTICOLARE CATEGORIA DI BENI CULTURALI

FRANCESCA MONZA¹, MARTA LICATA²

¹Museo Universitario, Dipartimento di Medicina e Scienza dell'Invecchiamento,
Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara, I

²Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, Università degli Studi
dell'Insubria, Varese, I

SUMMARY

*ANATOMICAL PREPARATIONS IN MUSEUMS
A SPECIAL CATEGORY OF CULTURAL HERITAGE*

The international debate on the issue of human remains in museums and on the ethical issues related to their exhibition stimulates reflection on the Italian anatomical collections and on their preparations. A definition of human remains or of anatomical preparation does not exist in the Italian legislation. The anatomical specimens in museums are protected by the laws of Cultural Heritage as part of public collections, but their status is not well defined. By their nature of human material they would in fact be considered as a special category of Cultural Heritage. Because they are part of a cadaver they can be regarded as res nullius, but since treated with special techniques they could also change their meaning and being considered a species nova. Finally, it reflects on the possibility of creating a museum in Italy composed by new anatomical preparations.

The article outline the contours of a museological issue that deserves to be investigated in order to better identify the anatomical preparations and their management in museums.

Key words: Anatomical Preparations - Human Remains - Anatomical Museums - Cultural Heritage

Il dibattito internazionale sul tema dei resti umani nei musei e sulle questioni etiche legate alla loro esposizione, le recenti riflessioni dell'ANMS in seguito alle richieste di restituzione di resti umani australiani¹ e la *querelle* suscitata dall'esposizione dei corpi umani plastinati di von Hagens² stimolano una riflessione sulle collezioni scientifiche che per loro natura sono da sempre state deputate alla conservazione di resti umani: le collezioni anatomiche.

A partire dal XVIII sec., le collezioni universitarie legate alle facoltà mediche conservano nei loro Gabinetti migliaia di resti umani, soprattutto preparati anatomici, realizzati solitamente da cadavere e conservati con diverse tecniche a secco o in liquido. A volte si tratta di singoli organi o tessuti, a volte di interi corpi di uomini e donne o anche di feti nei diversi stadi di gestazione. Le preparazioni anatomiche conservate nelle collezioni italiane, oltre a essere una dimostrazione storica dei processi con cui si sono evolute le scienze mediche, sono anche un importante patrimonio di conoscenze biologiche e fonte di informazioni genetiche per le ricerche storico scientifiche.

Il preparato anatomico nella legislazione italiana

Non è semplice affrontare la questione dei preparati anatomici nei musei italiani poiché al momento non esiste una precisa definizione di cosa siano e poca, se non praticamente nulla, è la bibliografia che ne affronti la questione da un punto di vista prettamente museologico, legato a problemi di gestione, conservazione, acquisizione, catalogazione e eventuale alienazione alla luce della legislazione vigente. Allo stato attuale non esiste neanche una scheda ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la documentazione) che ne preveda la catalogazione. Fino a poco tempo fa i preparati anatomici e i resti umani in generale sono stati trattati come qualsiasi altro reperto museale. Ora, alla luce di una nuova sensibilità sul tema dei resti umani nei musei, si impone una riflessione più approfondita. Possiamo quindi attingere ad alcune linee guida internazionali per provare a porre qualche punto fermo.

Quando nei musei trattiamo i preparati anatomici, ci troviamo di fronte a una particolare categoria di materiali che l'International Council of Museum (ICOM) nel *Codice etico* ha definito "materiali culturalmente sensibili"³, per cui è necessaria una particolare attenzione da parte dei curatori museali, improntata al rispetto⁴. Trattandosi di resti umani, altrettanta attenzione meriterebbero da parte del legislatore. Allo stato dell'arte, tuttavia, non esiste nella legislazione italiana una definizione ufficialmente accettata di "resto umano" né di "preparato anatomico". La giurisprudenza sul trattamento dei resti umani è frammentaria e di difficile interpretazione. Più delineata sembra quella riferita ai resti umani di interesse archeologico⁵, mentre quasi assente è quella legata ai preparati anatomici conservati nelle collezioni museali.

Secondo la nostra legislazione, il preparato anatomico conservato in un museo ricade sotto il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004 - Codice Urbani) e come tale è tutelato⁶. Lo si considera Bene Culturale in quanto i preparati anatomici sono beni "mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali" (ex art. 10). È quindi la presenza all'interno di una collezione pubblica a determinarne l'appartenenza alla categoria, ma non vi è nessuna normativa specifica che ne regoli il possesso e le modalità di utilizzo, lasciando aperti molti interrogativi, come notato dal gruppo di lavoro che ha stilato le linee guida sulla catalogazione dei reperti antropologici "sulla base dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, in quanto resti di esseri umani non potrebbero in teoria appartenere a nessun proprietario o possessore"⁷ poiché la legislazione considera il cadavere *res nullius*.

Il più esplicito riferimento ai preparati anatomici è nell'allegato A del Codice: tra le categorie di Beni di cui è stabilito l'obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta di registro, sono incluse "le Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia,

botanica, mineralogia, anatomia”. Nel termine “esemplari” possiamo riconoscere i preparati anatomici o campioni biologici umani. Inoltre il Codice sembrerebbe porne dei limiti all’utilizzo. La legislazione, infatti, così come per i reperti naturalistici⁸, ha incluso i preparati anatomici nei Beni Culturali più in seguito a un rafforzamento della tutela dei reperti conservati nelle istituzioni pubbliche che non per un vero riconoscimento alla cultura scientifica. L’art. 10 comma 1 afferma che i Beni culturali non possono essere adibiti “ad usi non compatibili con il loro carattere storico–artistico”, non contemplando quindi l’uso scientifico e di ricerca dei reperti che invece potrebbero prevedere, ad esempio, interventi di dissezione, campionatura o analisi parzialmente distruttive. Lo stesso riferimento al carattere “storico-artistico” denota come la legge sia stata modellata in funzione dei beni artistici e architettonici, e solo in seguito abbia incluso i materiali e gli strumenti legati alle scienze. Non è infine presa in considerazione l’eventuale alienazione di un reperto, che potrebbe essere necessaria anche per motivi di sicurezza, di igiene o di etica, comportando delle procedure certo più complesse che non il semplice coinvolgimento della Soprintendenza dei Beni Culturali.

Il Preparato Anatomico: cadavere o species nova?

Identificare meglio il preparato anatomico sarebbe necessario anche perché – in linea teorica - a oggi realizzare, acquistare, trasportare dei preparati anatomici potrebbe includere degli estremi di reato sulla base del Codice Penale (delitti contro la pietà del defunto artt. 407-413), così come alcuni hanno voluto suggerire, anche in occasione delle mostre di Von Hagens.

La questione ruota attorno allo *status* del preparato. La domanda, in assenza di legislazione, riguarda il ritrovarsi di fronte a un cadavere - o a parte di esso - o a qualcosa di diverso. Una sentenza in questa direzione è del 1971, in cui il pretore di Firenze afferma che non sono tutelati penalmente e quindi “non rientrano nella no-

zione di cadavere alcuni scheletri umani, particolarmente trattati, di provenienza straniera e fatti oggetto di importazione e commercio a privati, in quanto il tempo e l'intervento materiale su di essi ne abbiano determinato modificazioni tali da togliere l'idoneità a suscitare sentimento di pietà verso i defunti". La legge in questo caso non li interpreta quindi come "cadavere", ma come *species nova*. Se pur rivolto a resti di carattere etnografico, il principio di base che identifica nella storicità e nell'utilizzo di tecniche conservative l'origine del cambio di significato del resto umano potrebbe essere ampliabile a tutti i preparati anatomici.

Su questo tema molte sono state le riflessioni in ambito internazionale, che mostrano quanto complessa sia la questione e come non coinvolga solamente la legislazione relativa a Beni Culturali e musei, ma anche la normativa sanitaria, con implicazioni biomediche e bioetiche, relativa al trattamento dei tessuti umani.

L'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ha inserito una nota legata ai resti umani nei musei nell'ambito delle direttive etiche e nelle raccomandazioni legate alle biobanche⁹, valutando sia la possibilità di raccogliere preparati recenti sia l'esistenza di preparati antichi, fornendone una definizione. Nel testo, inoltre, si sintetizzano con chiarezza gli elementi che possono determinarne o meno il possesso e l'esposizione sia per preparati recenti, sia per preparati antichi:

La produzione, la conservazione, la collezione e l'elaborazione di preparati a base di tessuti umani a scopo scientifico e didattico è di regola ammissibile. I preparati a base di tessuti umani sono oggetti composti interamente o prevalentemente da tessuti organici umani che si possono conservare in maniera duratura grazie a speciali procedimenti.

Il rispetto della dignità umana deve essere garantito durante ogni fase della produzione, della conservazione e della presentazione di questi preparati.

I preparati accessibili al pubblico devono essere soggetti ad anonimato.

I preparati a base di tessuti umani possono essere prodotti e conservati soltanto con il consenso scritto (direttive anticipate) della persona interessata. Devono essere soddisfatte le condizioni generali di validità del

consenso, in particolare la capacità di discernimento. Il donatore può in qualsiasi momento revocare il suo consenso. Quando i campioni e i dati sono soggetti ad anonimato irreversibile, specialmente nel caso di preparati istologici, una deroga è sempre possibile. Per quanto concerne le collezioni costituite prima dell'entrata in vigore di queste direttive, va ricercata nei limiti del possibile la provenienza dei preparati. Se si appura che il decesso è dovuto alle origini o alla visione del mondo (Weltanschauung) del defunto, a ragioni di carattere politico o a misure di violenza poliziesca, oppure se esistono dubbi sulla legittimità della produzione o l'acquisizione di preparati a base di tessuti umani, allora occorre rimuoverli dalla collezione e dare loro una degna sepoltura.

Se dopo un periodo prolungato vengono a mancare i ricordi concreti del defunto, e se la vita dei suoi discendenti non è più direttamente coinvolta, preparati del genere possono essere mantenuti nelle collezioni, principalmente quando si tratta di pezzi unici, di grande valore per la storia della medicina e della cultura.

Parti di cadavere acquisite e conservate nell'ambito di istruzioni penali o amministrative possono essere custodite in collezioni speciali con il consenso delle autorità e dopo la scadenza del periodo di conservazione imposto per motivi giuridici, nella misura in cui prevalgono motivi di carattere scientifico e aspetti legati alla formazione o di interesse generale. A questo proposito occorre tenere in debito conto l'opposizione dei prossimi alla conservazione¹⁰.

Per un nuovo museo anatomico. La donazione dei corpi post mortem

Nonostante l'Italia abbia visto gli studi anatomici di grandi quali Vesalio, Morgagni e Scarpa, negli ultimi anni la pratica della dissezione dei cadaveri a scopo di studio e ricerca è divenuta poco frequente, anche per la quasi impossibilità di reperire dei corpi ai fini di studio. Non è vietato utilizzare i cadaveri per le dissezioni, ma di fatto la legislazione non ne regola il reperimento. In assenza di norme dedicate, l'utilizzo del corpo *post mortem* per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il D.P.R. 285/1990, che dedica il Capo VI al *Rilascio di cadaveri a scopo di studio* (artt. 40-43). Le prescrizioni del regolamento di polizia

mortuaria si basano sull'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - recante il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che ha imposto un vincolo di legge sui cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti compresi nel nucleo familiare fino al sesto grado o a cura di confraternite e sodalizi, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare, eccettuati comunque i casi di suicidio. Tali cadaveri, in virtù della norma sopra citata, vengono destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione, indicando per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti e organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari e ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici anche per l'eventuale esposizione nei musei, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale. Nella realtà i casi di cadaveri non richiesti è estremamente rara e quindi questa pratica non è più adottata dagli Istituti Universitari. In diversi Paesi europei come la Francia o la Germania, le attività legate alla didattica medica e in particolare alla formazione nella pratica chirurgica fanno ricorso ai programmi per la donazione dei corpi alla scienza. In Italia sono assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione *post mortem* del proprio corpo. Solo la legge 1° aprile 1999, n. 91, *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi. Sul tema della donazione del corpo, alla Camera sono state presentate le seguenti proposte di legge C.746 Grassi; C.3491 Magnoli; C.2690

Brigandi; C.4273 Di Virgilio; C. 4251 Testa; tutte unificate nel 2012 nel testo in discussione nella XVI legislatura A.C. 746 Grassi e altri.

La Proposta di legge (C.702 Grassi ed altri) è stata approvata dalla Camera il 12 giugno 2014, nel corso della XVII legislatura, ed è ora in discussione al Senato (S.1534)

In occasione della discussione alla Camera è stato interpellato il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) che ha espresso il suo parere nel documento “Donazione del corpo *post mortem* ai fini di studio e di ricerca”¹¹.

L’oggetto per cui è stato richiesto il parere è “la possibilità di destinare il proprio corpo, dopo la morte, sia ad attività di studio e di ricerca sia ad attività didattiche, quali per esempio le esercitazioni di dissezione anatomica, rivolte alla formazione medico–chirurgica di studenti e specializzandi e all’aggiornamento degli specialisti”.

Il parere - come espressamente dichiarato nel documento¹²: “non prende in considerazione altri aspetti, che pure meriterebbero una valutazione di carattere bioetico, quali la plastinazione dei corpi e la loro esposizione in mostre pubbliche o nei crash test per la sicurezza” e non parla espressamente neanche della possibilità di esposizione di corpi umani nei musei universitari.

L’aver però incluso tra le attività possibili la didattica potrebbe implicitamente comprendere l’esposizione museale. Il DPR 285/1990 art. 41 in merito all’uso dei cadaveri (come da art. 40) prevede, come appena visto, l’esposizione museale come parte dell’attività didattica. Facendo riferimento a queste disposizioni, l’uso di parti di cadavere in un museo anatomico senza scopo di lucro e in un ambito di insegnamento e di ricerca, sembrerebbe accettato e quindi potrebbe rientrare anche nella nuova normativa.

Il parere del CNB per l’uso del corpo *post mortem* valorizza l’etica del dono. Viene scartata l’ipotesi che possa valere il silenzio – assenso perché “se si adottasse questo secondo modello emergerebbe ancor più il forte imbarazzo del legislatore, che vorrebbe far prevalere

una sorta di solidarietà, senza dichiararlo in modo esplicito e facendo leva sull'ambigua regola del consenso presunto dell'individuo". Chi sostiene la tesi del silenzio – assenso generalizzato, lo fa accettando il principio che il cadavere diventi ben presto *res nullius* (lo dimostra il fatto, ad esempio, che gli eredi possono accettare l'eredità, senza accettare le spese del funerale), scindendo il concetto di corpo vivo/persona da quello di cadavere.

Questa ipotesi, che riporterebbe alle regole illuminate della reggenza di Giuseppe II (che prevedevano la possibilità per i medici di fare richiesta di qualsiasi corpo servisse per le loro ricerche, senza distinzione di classe e condizione sociale) certo aprirebbe molti scenari di ricerca scientifica, ma sembra – per la sensibilità contemporanea – certo più difficile da accettare e far accettare, poiché se pur il corpo morto è “cosa” in realtà noi gli riserviamo il rispetto legato al suo essere stato persona.

Il documento infine definisce eticamente inaccettabili le direttive legislative vigenti (Decreto di Polizia Mortuaria del 1933, art. 32), che ammette l'uso per la ricerca solo dei cadaveri non reclamati. Si sancisce quindi la fine di una pratica legata al solo uso dei corpi degli “esclusi”, che è stata alla base per secoli della didattica medica e si propongono soluzioni più in linea con le sensibilità attuali.

Il documento del CNB giunge a stilare diverse raccomandazioni, che si possono così sintetizzare: la donazione del corpo *post mortem* per scopi didattici e scientifici è espressione dei valori di solidarietà e di promozione della cultura e della ricerca; il corpo *post mortem*, per il suo legame con la persona e per il suo valore simbolico affettivo, merita sempre e comunque rispetto; il principio del consenso informato del donatore va considerato fondamentale, ed esso non può essere sostituito dal principio del silenzio assenso; va considerato come eticamente inaccettabile quanto previsto dall'art.32 del “Regio Decreto del 31 agosto 1933”, ovvero la destinazione alle attività didattiche e di studio di corpi di persone che siano risultate essere totalmente sconosciute o prive di relazioni parentali e ami-

cali, a meno che essi non abbiano espresso il loro consenso alla donazione; la donazione non può essere subordinata al consenso o alla non opposizione dei familiari al momento della morte del donatore. È auspicabile tuttavia che la scelta donativa venga condivisa con la famiglia; l'atto della donazione potrà prevedere di limitare la ricerca e la dissezione solamente ad alcune parti del corpo. Potrà prevedere la destinazione a scopo di studio o ai fini di ricerca o a quelli didattici e la definizione dei tempi di restituzione alla famiglia; è garantita l'assenza di ogni scopo di lucro.

Per dare avvio a questa pratica sarà anche necessario attivare delle campagne di sensibilizzazione che promuovano la donazione del corpo *post mortem* ai fini di ricerca e di insegnamento per il miglioramento della formazione medico - chirurgica.

I corpi donati *post mortem* possono servire a moltissimi scopi, possono essere utili di nuovo e in modo straordinario, come dimostra con taglio giornalistico il volume di Mary Roach¹³. Anche in assenza della legge sono comunque già attivi in Italia diversi programmi per la donazione dei corpi che però non sono ancora entrati a pieno regime come il Programma di donazione dei corpi e delle parti anatomiche promosso da Raffaele de Caro, professore di Anatomia Umana dell'Università di Padova; il Centro per la donazione del corpo *post mortem* ai fini di studio e di scienza di Bologna; il Laboratorio per lo studio del cadavere dell'Università di Torino e anche il progetto dell'Unità Operativa di Medicina Legale di Varese.

Allo stato delle cose, il discernere sulla possibilità di realizzare un nuovo museo anatomico è una riflessione squisitamente teorica, dal momento che non vi è alcuna necessità pratica e nessuno dei musei anatomici italiani - a differenza di altre esperienze straniere - sta pensando di rinnovare gli allestimenti o di introdurre nuove sezioni. È però comunque interessante prendere in considerazione questa opportunità per non precludersi attività didattiche e di ricerca che possano prevedere anche l'esposizione.

I preparati anatomici nei Musei




Fig. 1. *Preparati anatomici, collezione di Anatomia. Museo per la Storia dell'Università, Pavia (XVIII – XIX sec.).*

BIBLIOGRAFIA E NOTE

Bibliografia generale

ACCADEMIA SVIZZERA DELLE SCIENZE MEDICHE, Biobanche: prelievo, conservazione e utilizzo di materiale biologico umano. Direttive medico - etiche e raccomandazioni, Schwabe, Muttenz. 2006 (www.assm.ch).

ARMOCIDA G., *Il I congresso della Società Italiana di Paleopatologia*. Chieti 16-17 ottobre 1995. *Rivista di Storia della Medicina* 1995; 2: 77-78.

Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS), Forum resti umani. *Museologia Scientifica* 2011; 5 (1-2): 7-52.

ANMS, Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze. Documento sulla questione della richiesta, presentata dal Governo Australiano, di restituzione di resti scheletrici umani provenienti dal territorio australiano conservati presso la Sezione di Antropologia ed Etnologia del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze. *Museologia Scientifica* 2011; 5 (1-2): 11-21.

BARBAGLI F., *Le collezioni di interesse naturalistico alla luce del nuovo Codice dei Beni Culturali del Paesaggio*. *Museologia Scientifica* 2008; 2: 15-17.

CAMMELLI M., *Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Bologna, Il Mulino, 2004.

CASSMAN V., ODERGAARD N., POWELL J., *Human Remains. Guide for Museums and Academic Institutions*. Lanham, Altamira Press, 2008.

Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), *Donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca*. 2013.

Department for Culture, Media and Sport (DCMS), *Guidance for the Care of Human Remains in Museums*. Londra, 2005.

Deutscher Museumsbund, *Empfehlungen zum Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen*. 2013.

EDWARDS JJ., *Medical Museum Technology*. London, Oxford University Press, 1959.

GIESEN M., *Curating Human Remains. Caring for the Dead on the United Kingdom*. Woodbridge, The Boydell Press, 2013.

ICOM, International Council of Museum, 2004. Codice etico professionale dell'ICOM, 2009.

JENKINS T., *Contesting Human Remains in Museum Collections*. In: *The crisis of Cultural Authority*. New York, Routledge, 2011.

LICATA M., *Una proposta di musealizzazione di reperti osteologici di interesse antro-paleopatologico nella Facoltà di Medicina*. In: DI FABRIZIO A., FAZIO A., CAPASSO L., *Atti Giornate di Museologia Medica*. Quad.1, pp. 41-46.

I preparati anatomici nei Musei

- LANTOS JD., *Controversial Bodies: Thoughts on the public Display of Plastinated Corpses*. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2011.
- LOHMAN J., GOODNOW K., *Human Remains and Museum Practice*. London, Unesco, 2006.
- MARQUETZ-GRANT N., FIBIGIER L., *The Routledge Handbook of Archeological Human Remains and Legislation, An international Guide to Laws and Practice in the Excavation and Treatment of Archeological Human Remains*. London, Routledge, 2011.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (a cura di), *Strutturazione dei dati delle schede di catalogo, Scheda AT, Reperti Antropologici, versione 3.01, iccd. 2007.*
- MONZA F., *Anatomia in posa. Il museo anatomico di Pavia dal XVIII al XX sec.* Milano, Cisalpino, 2006.
- MONZA F., *Esporre i resti umani: un problema, tra ricerca, etica e comunicazione. Il caso britannico*. *Museologia Scientifica, Memorie*, 2014; 11: 241-44.
- MONZA F., IANOVITZ S., *Collezioni di Paleopatologia e Anatomia Patologica: politiche di acquisizione e alienazione dei resti umani*. In: DI FABRIZIO A., FAZIO A., CAPASSO L., *Atti Giornate di Museologia Medica*. Quad.1, pp. 47-51
- PIOMBINO MASCALI D., ZINK A. R., *Archeological Human Remains and Legislation*. In: MÀRQUEZ GRANT N., FIBIGIER L., *The Routhledge Handbook of Archeological Human Remains and Legislation: An International guide to Laws and Practice in the Excavation and Treatment of Archeological Human Remains*. London – New York, Routledge, 2011.

1. Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS), *Forum resti umani*. *Museologia Scientifica* 2011; 5 (1-2): 7-52.
2. LANTOS JD., *Controversial Bodies: Thoughts on the public Display of Plastinated Corpses*. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2011.
3. ICOM, International Council of Museum, 2004. Codice etico professionale dell'ICOM, 2009.
4. MONZA F., IANOVITZ S., *Collezioni di Paleopatologia e Anatomia Patologica: politiche di acquisizione e alienazione dei resti umani*. In: DI FABRIZIO A., FAZIO A., CAPASSO L., *Atti, Giornate di Museologia Medica*. Quad.1, pp. 47-51.
5. PIOMBINO MASCALI D., ZINK AR., *Archeological Human Remains and Legislation*. In: MÀRQUEZ GRANT N., FIBIGIER L., *The Routhledge Handbook of Archeological Human Remains and Legislation: An*

International guide to Laws and Practice in the Excavation and Treatment of Archeological Human Remains. London – New York, Routledge, 2011.

6. CAMELLI M., *Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Bologna, Il Mulino, 2004.
7. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Strutturazione dei dati delle schede di catalogo, Scheda AT, Reperti Antropologici, versione 3.01, iccd. 2007.
8. BARBAGLI F., *Le collezioni di interesse naturalistico alla luce del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Museologia Scientifica, Memorie, 2008; 2: 15-17.
9. Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, Biobanche: *prelievo, conservazione e utilizzo di materiale biologico umano*. Direttive medico – etiche e raccomandazioni, Schwabe, Muttenz, 2006.
10. Ibid. paragrafo III. Preparati a base di tessuti umani presentati in collezioni, esposizioni e musei, pp 12-13.
11. Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), Donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca, 20 Maggio 2013 ([www.palazzochigi.it/bioetica/pdf/Donazione del cadavere alla ricerca](http://www.palazzochigi.it/bioetica/pdf/Donazione%20del%20cadavere%20alla%20ricerca.pdf). Pdf)
12. CNB, op. cit. nota 11, p. 4.
13. ROACH M., *Stecchiti, le vite curiose dei cadaveri*. Torino, Einaudi, 2005.

Correspondence should be addressed to:

Monza F., Licata M., Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, Via O. Rossi, 21100 Varese
francesca.monza@echo.pv.it
licatamarta@rocketmail.com